

Deliberazione 1 agosto 2002

Tariffe dell'energia elettrica destinata a clienti domestici in bassa tensione per l'anno 2003 (deliberazione n. 153/02)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione dell'1 agosto 2002,
- Premesso che:
 - con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01 (di seguito: deliberazione n. 228/01), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha approvato il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, riportato nell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato);
 - il comma 22.1 del Testo integrato, prevede che con decorrenza dall'1 gennaio 2003, ciascun esercente il servizio offra alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo Testo integrato, una tariffa denominata D1;
 - il comma 22.2, del Testo integrato, prevede che fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attività di vendita offra una tariffa denominata D2 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), del medesimo Testo integrato, per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente, nei quali siano previsti impegni di potenza fino a 3 kW;
 - il comma 22.3 del Testo integrato, prevede che fino al 31 dicembre 2002, ciascun esercente l'attività di vendita offra una tariffa denominata D3 alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) del medesimo Testo integrato, diversi da quelli di cui al citato comma 22.2;
 - con deliberazione 27 dicembre 2001, n. 316/01 (di seguito: deliberazione n. 316/01), l'Autorità ha definito le tariffe dell'energia elettrica destinata ad utenze domestiche in bassa tensione per l'anno 2002;
 - con deliberazione n. 152/02 recante aggiornamento per l'anno 2003 dei corrispettivi per il servizio di trasporto dell'energia elettrica e degli importi per il riconoscimento dei recuperi di continuità del servizio, e per il riconoscimento di interventi finalizzati alla promozione dell'efficienza nel settore elettrico

l'Autorità aggiorna per l'anno 2003 le componenti tariffarie σ_1 , σ_2 , e σ_3 della tariffa D1, di cui al comma 22.1 del Testo integrato;

- Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e in particolare l'articolo 1, comma 1 e l'articolo 2, comma 21;
- Visti:
 - la deliberazione n. 163/01;
 - la deliberazione n. 228/01;
 - la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2001, n. 262/01;
 - il Testo integrato;
 - la deliberazione n. 316/01;
 - la deliberazione n. 152/02;
- Considerato che:
 - la transizione verso la tariffa D1 è stata ridefinita nell'anno 2002, per effetto dell'introduzione di nuovi valori tariffari per le componenti delle tariffe D2 e D3 previsti dalla deliberazione n. 316/01;
 - l'ordinamento tariffario deve essere modificato ed integrato per tenere conto delle esigenze dei clienti domestici che si trovano in situazione di disagio economico;
 - il Governo sta definendo gli obiettivi in materia di accesso a condizioni agevolate di erogazione dei servizi di pubblica utilità per i cittadini in situazione di disagio economico; e che in attesa di una precisa definizione di obiettivi e dei conseguenti meccanismi di tutela occorre prevedere un ordinamento tariffario provvisorio per i clienti domestici che assicuri continuità con le tariffe applicate nell'anno 2002;
- Ritenuto che sia opportuno:
 - coerentemente con quanto stabilito per l'anno 2002 con la deliberazione n. 316/01, riformulare la transizione verso la tariffa D1, di cui al comma 22.1, del Testo integrato;
 - definire per l'anno 2003 nuovi valori tariffari per le componenti delle tariffe D2 e D3 di transizione adeguandone il livello in coerenza con l'aggiornamento del *price-cap*;

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini della presente deliberazione si applicano le definizioni riportate e richiamate nel Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasporto, di misura e di vendita dell'energia elettrica, approvato con deliberazione 18 ottobre 2001, n. 228/01, e riportato nell'Allegato A alla deliberazione della medesima Autorità 15 novembre

2001, n. 262/01, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 277 alla Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Testo integrato).

- 1.2 Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a partire dall'1 gennaio 2003 per l'energia elettrica destinata a clienti domestici in bassa tensione, fino all'entrata in vigore dei meccanismi di speciale tutela per i clienti che si trovano in situazioni di disagio economico definiti con ulteriore provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Articolo 2

Modificazioni del Testo integrato

- 2.1 I valori delle componenti $\tau_1(D2)$, $\tau_2(D2)$ e $\tau_3(D2)$ e $\tau_1(D3)$, $\tau_2(D3)$ e $\tau_3(D3)$, riportati nelle tabelle 10, 11, 12 del Testo integrato, sono sostituiti dai valori delle tabelle 1, 2 e 3.
- 2.2 All'articolo 22, comma 22.1, del Testo integrato le parole "Con decorrenza dall'1 gennaio 2003, ciascun esercente il servizio offre alle attuali o potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a), una tariffa denominata D1" sono sostituite con le parole "La tariffa di riferimento per i clienti potenziali controparti di contratti di cui al comma 2.2, lettera a) è denominata D1".
- 2.3 All'articolo 22, comma 22.2, del Testo integrato le parole "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2003".
- 2.4 All'articolo 22, comma 22.3, del Testo integrato le parole "fino al 31 dicembre 2002" sono sostituite con le parole "fino al 31 dicembre 2003".

Articolo 3

Disposizioni transitorie e finali

- 3.1 Il Testo integrato, nella versione risultante dalle modificazioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente provvedimento, viene pubblicato nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it);
- 3.2 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it) entra in vigore dalla data della pubblicazione.

Milano, 1 agosto 2002

Il presidente: P. Ranci

Tabella 1 - Componente τ_3 della tariffa D2

Scaglioni di consumo (kWh/anno)		Componente τ_3 (centesimi di euro/kWh)
da	fino a	
0	900	2,19
901	1800	4,12
1801	2640	7,02
2641	3540	15,03
3541	4440	13,10
oltre 4440		7,02

Tabella 2 - Componenti τ_1 e τ_2 della tariffa D2

Componente τ_1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ_2 (centesimi di euro/kW per anno)
192	624

Tabella 3 - Componenti τ_1 , τ_2 e τ_3 della tariffa D3

Componente τ_1 (centesimi di euro/punto di prelievo per anno)	Componente τ_2 (centesimi di euro/kW per anno)	Componente τ_3 (centesimi di euro/kWh)
2.640	1.716	7,02